



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE III CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino

Presidente

Dott. Stefano Cardinali

Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 14407 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 9.2.2016 e vertente

T R A

Srl.

elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 2, presso lo studio degli avv.ti Enrica Caratelli e Lucia Pittella, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

OPPONENTE

E

GRUPPO Srl.

elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 43, presso lo studio dell'avv. Matilde Galmarini, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Glenda Gandolfi, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.



OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

All'udienza del 9.2.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

- Con ricorso depositato in data 5.9.2013, la società Gruppo srl. chiedeva al Tribunale di ingiungere alla srl. ed al Consorzio Confidimpresa il pagamento della somma di € 45.000,00, a titolo di versamento della quota di capitale sociale sottoscritta, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, esponendo che:

-con Assemblea straordinaria del 2.9.2011, la Gruppo srl. aveva deliberato un aumento di capitale sociale di € 100.000,00, passando da € 345.000,00 sino ad € 445.000,00;

-tale aumento era stato offerto in opzione ai soci, in proporzione alle quote già possedute, da effettuarsi in una o più soluzioni entro il 31.12.2011;

-era stata, altresì, prevista la possibilità di accettare anche la parziale sottoscrizione, con collocazione delle quote inoplate ai non soci;

-inoltre, ai sensi dell'art. 2439 c.c., all'atto della sottoscrizione era necessario il versamento di almeno il 25% delle quote sottoscritte;

-con lettera raccomandata del 22.12.2011, la srl. aveva comunicato l'intenzione di sottoscrivere n. 45.000 quote nominali, pari ad un valore di € 45.000,00 e, di conseguenza, avrebbe dovuto versare almeno il 25% della suddetta somma all'atto della sottoscrizione;

-per far fronte a tale impegno finanziario, la srl. aveva fornito una garanzia fideiussoria, rilasciata dal Consorzio Confidimpresa per € 45.000,00, la cui durata era pari ad un anno, dal 27.12.2011 al 27.12.2012;

tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, né la srl. né il consorzio Confidimpresa avevano provveduto al pagamento del dovuto.

^^^

- In data 21.11.2013, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 26250/2013, così come richiesto dalla ricorrente nei confronti della srl. e del Consorzio Confidimpresa.

^^^



- Con atto di citazione ritualmente notificato, la _____ srl. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sopra citato, del quale chiedeva la revoca per i seguenti motivi:

-Incompetenza territoriale del giudice adito: atteso che entrambe le parti avevano sede rispettivamente in Muggiò (MB) ed in Parma: luoghi non compresi nel circondario del Tribunale di Roma;

-inesigibilità delle somme ingiunte: atteso che la società opponente aveva manifestato esclusivamente l'interesse ad un futuro acquisto delle quote solo a condizione dell'approvazione del "Progetto Hospitis" da parte della Regione Puglia: approvazione che non era mai avvenuta;

-nullità della delibera assembleare che aveva deciso l'aumento di capitale: atteso che –in data 21.9.2012- la _____ Gruppo srl. aveva presentato un'istanza di ammissione al concordato preventivo (dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma) e non poteva procedere all'aumento del capitale sociale se lo stesso presentava perdite.

^^^

- Si costituiva in giudizio la società _____ Gruppo srl., la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante la infondatezza dei motivi di doglianza atteso che:

-l'art. 10 del contratto di garanzia fideiussoria, rilasciata dal Consorzio Confidimpresa e sottoscritto dalla _____ Srl. (quale contraente) e dalla _____ Gruppo srl. (quale beneficiario), prevedeva la competenza esclusiva del Foro della città in cui aveva sede il consorzio, e quindi Roma. Inoltre, l'eccezione di incompetenza era inammissibile, in quanto non formulata in relazione a tutti i fori alternativi;

-con formale comunicazione scritta del 22.12.2011, la Si.Me.D srl., dando seguito ad accordi pregressi, aveva richiesto di poter sottoscrivere n. 45.000 quote nominali di capitale sociale della _____ Gruppo srl., pari ad un valore complessivo di € 45.000,00 e, contestualmente in alternativa al versamento del 25% delle quote, aveva provveduto ad esibire la garanzia fideiussoria sostitutiva per l'intero importo corrispondente alle quote sottoscritte, come consentito dall'art. 2464 c.c. Quindi, l'acquisto delle quote si era formalizzato e non era in alcun modo subordinato ad alcuna condizione sospensiva; né si faceva riferimento al "Progetto Hospitis";

-in sede di aumento di capitale sociale, era stato stabilito quale termine finale per la sottoscrizione delle quote il 31.12.2011, con la precisazione che –trattandosi di aumento di capitale scindibile- si considerava come eseguito nella misura sottoscritta entro il termine suindicato. Di conseguenza, la società opponente non avrebbe mai potuto posticipare l'acquisto delle quote ad un momento futuro. Peraltro, successivamente a tale data, la Si.Me.d srl. era stata considerata socia della _____ Gruppo srl. e nulla aveva contestato;



-dai documenti contabili in atti emergeva che, alla data di deliberazione dell'aumento di capitale (settembre 2011), la Gruppo srl. aveva conseguito un utile pari ad € 1.340,00, utilizzato per la copertura di perdite pregresse pari ad € 21.762,00. Di conseguenza, la perdita era pari ad € 20.423,00, corrispondente a circa il 5,9% del capitale sociale e, pertanto, ben al di sotto del limite del terzo, ciò non impedendo di approvare un aumento di capitale;

-la domanda di ammissione al concordato preventivo era stata presentata un anno dopo la approvazione della delibera di aumento del capitale sociale, delibera mai impugnata dai soci. Inoltre, la stessa Gruppo srl. aveva deciso di ritirare la domanda di ammissione al concordato preventivo.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:

L'opposizione proposta dalla Srl. è infondata e non può trovare accoglimento.

Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Ciò posto, nella presente sede, la società opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il versamento della quota di capitale sociale (pari ad € 45.000,00) sottoscritta dalla srl., in occasione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci della Gruppo srl. in data 2.9.2011.



Per contro, la società opponente ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché la inesigibilità delle somme ingiunte, sostenendo di aver manifestato solo un mero interesse all'acquisto delle quote, subordinato ad una condizione sospensiva, che poi non si sarebbe avverata, e sostenendo che comunque la delibera di aumento di capitale sarebbe nulla.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

2 – Primo motivo di opposizione: incompetenza territoriale del giudice adito:

La eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dalla opponente, è infondata.

Ed invero, la consolidata giurisprudenza della Cassazione ritiene che *“Il convenuto che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo (nella specie tale era l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del criterio non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza (indicazione nella specie avvenuta all'udienza di prima comparizione)”*, (Cass. sent. n. 11152 del 24.12.94; nello stesso senso, *ex multis*, S.U. Cass. sent. n. 248 del 23.4.99).

Orbene, nel caso in esame, l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata formulata con riferimento a tutti i fori alternativi. Anzi, tali fori non vengono neanche presi in considerazione, essendosi limitata la società opponente a contestare la competenza del Tribunale di Roma solo con riferimento al criterio della sede delle società parti del giudizio (non comprese nel circondario del giudice adito).

Tuttavia, debesi osservare che –secondo l'orientamento della Suprema Corte- le controversie aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di partecipazioni sociali non rientrano tra quelle riguardanti il *“rapporto sociale”* e, di conseguenza, *“non si applica ad essa la regola di cui all'art. 23 cod. proc. civ., che prevede, per le controversie inerenti al rapporto sociale, la competenza del giudice del luogo in cui si trova la sede della società. (Sez. 1, Ordinanza n. 13422 del 22/06/2005, Rv. 583774)”*.

L'opponente, quindi, avrebbe dovuto contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i fori alternativi. L'eccezione è, pertanto, inammissibile, rimanendo quindi fissata la competenza del Tribunale adito.

E comunque, dalla copia della garanzia fideiussoria -rilasciata dal Consorzio Confidimpresa e sottoscritto dalla _____ Srl. (quale contraente) e dalla _____ Gruppo srl. (quale beneficiario)- risulta che l'art. 10 indica il foro della città in cui ha sede il consorzio (e quindi Roma) quale competente in via esclusiva a decidere su ogni controversia relativa alla fideiussione.



Giova ricordare al riguardo che –ai sensi dell’art. 28 c.p.c.- la competenza per territorio può essere derogata per accordo tra le parti. Il successivo art. 29, poi, stabilisce che l’accordo derogatorio deve avere forma scritta; deve riguardare uno o più affari determinati e deve attribuire al giudice designato la competenza esclusiva, altrimenti rimangono validi i criteri di competenza territoriale alternativi.

Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che *“La cosiddetta assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. È, poi, caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti e salva la possibilità che trovino applicazione anche clausole contrattuali incompatibili con essa. Ne consegue che, qualora la causa del contratto di assicurazione fideiussoria sia quella di una fideiussione, il terzo che manifesti la volontà di profittare della stipulazione del contratto predisposto dalle parti stipulanti accetta implicitamente l’intero contenuto del contratto da esse predisposto, ivi compresa la clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione soltanto parziale. (Nella specie la S. C. ha ritenuto che un’amministrazione locale, con la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo, aveva manifestato di voler profittare della polizza fideiussoria stipulata in suo favore dal contraente e dal garante, accettando anche la clausola derogativa della competenza territoriale fatta valere dal garante per opporsi all’ingiunzione). (Sez. 3, Ordinanza n. 11261 del 27/05/2005, Rv. 581917)”*.

Ne consegue che, in virtù della suindicata clausola derogatoria convenzionale, il giudice adito è territorialmente competente a conoscere la presente controversia, considerato che la domanda di pagamento proposta dalla Gruppo srl. con il ricorso monitorio è stata rivolta sia nei confronti della Srl. sia nei confronti del Consorzio Confidimpresa e nei confronti di entrambi è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.

~~~~~

### **3 – Secondo motivo di opposizione: inesigibilità delle somme ingiunte:**

Quanto alla dedotta inesigibilità delle somme ingiunte, giova ricordare che –ai sensi dell’art. 2439 c.c.- i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.

La norma disciplina l’esecuzione dell’aumento di capitale a pagamento, che comporta un aumento tanto del capitale nominale che del patrimonio della società: tale aumento si realizza attraverso la sottoscrizione, da parte dei soci o, eventualmente, dei terzi delle nuove azioni e, dunque, mediante conferimenti alla società di nuove risorse.



Con particolare riferimento, poi, alle società a responsabilità limitata, l'art. 2481**bis**, comma 4 c.c., stabilisce che i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo, salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'art. 2464. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che il versamento possa essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Appare, quindi, opportuno soffermarsi sulla natura giuridica della sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Orbene, la deliberazione di aumento del capitale non è idonea, di per sé, a produrre automaticamente l'effetto modificativo del contratto sociale, essendo altresì necessario il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell'aumento deliberato, che non coincide ed è diversa dalla manifestazione di voto espressa dal socio durante l'assemblea.

Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha statuito che *"In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata per fatti concludenti la sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società, essendo stato dimostrato l'avvenuto versamento di tre assegni, in adempimento della presunta sottoscrizione), (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 19813** del 15/09/2009).*

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale (Cass., 26 gennaio 1996, n. 611). Del resto, la necessaria contestualità del versamento (prevista dall'art. 2439 c.c.) non inficia le suesposte considerazioni, dovendosi ritenere che tale contestualità sia stata dettata proprio al fine di assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio o del terzo (se consentito) e che, comunque, si riferisca alla fase esecutiva del contratto.



La natura consensuale del contratto di sottoscrizione si ricava, altresì, dall'art. 2444 c.c., in base al quale gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito, ciò confermando che il contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione (e quindi al momento della manifestazione del consenso e non al momento del versamento del 25% della quota sottoscritta).

La Suprema Corte (Cass., 19 ottobre 2007, n. 22016) ha, altresì, evidenziato che la manifestazione di volontà del socio o del terzo di procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale non è soggetta a forme particolari, non essendo al riguardo le stesse prescritte dalla legge, e che l'esercizio di tale diritto può desumersi anche da comportamenti concludenti: l'importante è che l'esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare.

Dunque, è già per effetto di detta manifestazione di volontà -successiva alla deliberazione assembleare e consistente appunto nella sottoscrizione della quota parte del nuovo capitale offerto- che il socio sottoscrittore aumenta la propria partecipazione sociale ovvero conserva la qualifica di socio, partecipando appunto alla ricostituzione del capitale sociale, eventualmente annullato per effetto dell'abbattimento per perdite, ovvero ancora che il terzo assume la qualità di socio della società. In tutti i casi i sottoscrittori assumono, poi, verso la società il conseguenziale obbligo di conferimento.

Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che la società opponente -con lettera del 22.12.2011- ha manifestato la volontà di sottoscrivere n. 45.000 quote nominali del capitale sociale della società opposta, facendo espresso riferimento all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci in data 2.9.2011. Tale manifestazione di volontà è chiara ed inequivoca, risultando espressamente scritto che la \_\_\_\_\_ srl. *"Richiede di sottoscrivere n. 45.000 (quarantacinquemila) quote nominali (un euro a quota) di capitale sociale di \_\_\_\_\_ Gruppo srl. pari ad un valore complessivo di € 45.000,00 (euro Quarantacinquemila/00). Dichiara altresì che provvederà al versamento dell'ammontare complessivo di tale importo in base alle indicazioni dell'organo amministrativo della società"*. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, la manifestazione di volontà non appare in alcun modo subordinata all'approvazione del "Progetto Hospitis" da parte della Regione Puglia, ovvero al verificarsi di qualsivoglia altra condizione sospensiva.

Risulta, inoltre, che il versamento è stato sostituito dalla stipula di una garanzia fideiussoria, rilasciata dal Consorzio Confidimpresa per € 45.000,00, della durata di un anno, dal 27.12.2011 al 27.12.2012.

Appare, pertanto, concluso tra le parti il contratto consensuale di sottoscrizione e, di conseguenza, sussistente l'obbligo della \_\_\_\_\_ srl. di versare la quota di capitale sottoscritta.

AAAAAA





**4 – Terzo motivo di opposizione: nullità della delibera di aumento di capitale:**

La opponente sostiene, infine, che la Gruppo srl. non poteva procedere all'aumento del capitale sociale, in quanto lo stesso presentava perdite rilevanti e la gravità della situazione economica sarebbe confermata dalla presentazione, in data 21.9.2012 -dopo pochi mesi dall'assemblea di aumento del capitale del 22.12.2011– di un'istanza di ammissione al concordato preventivo ex artt. 161 e 162 L.F. Secondo la società opponente, quindi, la Gruppo srl. avrebbe prima dovuto procedere alla riduzione del capitale in misura corrispondente alle perdite e, successivamente, avrebbe potuto dar corso all'aumento del capitale.

Orbene, anche tale motivo di doglianza appare destituito di fondamento.

Ed invero, giova ricordare che gli artt. 2446 e 2447 c.c. disciplinano una serie di obblighi gravanti sull'organo amministrativo in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale.

In particolare, ai sensi dell'art. 2446 c.c., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Il successivo art. 2447 c.c. stabilisce che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Le suddette disposizioni, quindi, sono volte a tutelare i soci ed i terzi, affinché venga garantita la corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale ed il patrimonio effettivo della società. Infatti, il capitale sociale è costituito dalla somma del valore nominale dei conferimenti eseguiti dai soci e rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Qualora, tuttavia, le variazioni negative del patrimonio intacchino, oltre un certo limite, l'integrità del capitale, gli artt. 2446 e 2447 c.c. prevedono l'obbligo di adottare una serie di provvedimenti relativi alla riduzione del capitale per perdite.



Tuttavia, entrambe le norme muovono dal comune presupposto che l'entità delle perdite abbia superato di oltre un terzo il valore del capitale sociale, differenziando poi la disciplina a seconda che le perdite di tale entità abbiano intaccato o meno il valore del capitale sociale. Anche in giurisprudenza si afferma che, nel caso di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale non sussistono gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447, anche qualora tali perdite intacchino il minimo legale del capitale stesso (Trib. Roma, 3 luglio 1989, in Riv. Not., 1990, 1105, Trib. Napoli, 20 maggio 1986, in Soc., 1986, 1011).

Ciò posto, nel caso in esame non risulta né dedotto né dimostrato che –al momento della approvazione della delibera di aumento del capitale- la Gruppo srl. avesse riportato perdite per un importo superiore al terzo del capitale sociale.

Di conseguenza, la delibera di aumento del predetto non appare assunta in violazione degli artt. 2446 e 2447 c.c. Né, del resto, la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo impedisce alla società di deliberare un aumento di capitale.

~~~~~

5 – Conclusioni:

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla Srl. va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue ai sensi del DM 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)** **RIGETTA** l'opposizione proposta dalla Srl. e, per l'effetto, **CONFERMA** il decreto ingiuntivo opposto n. 26250/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2013;
- b)** **CONDANNA** la Srl. alla rifusione, in favore della GRUPPO Srl., delle spese di giudizio, che liquida in € 6.738,00 per compensi ex DM. 55/14, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.6.2016.

Il Presidente

Dott. Francesco Mannino

Il Giudice estensore

Dott.ssa Cecilia Bernardo

